



45045 / 16



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE



Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAURIZIO FUMO
Dott. GRAZIA LAPALORCIA
Dott. ROSA PEZZULLO
Dott. ANDREA FIDANZIA
Dott. ROBERTO AMATORE

UDIENZA PUBBLICA
DEL 12/04/2016

SENTENZA
- Presidente - N. 1121
- Consigliere -
- Rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
N. 45986/2015
- Consigliere -
- Consigliere -

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

(omissis) N. IL (omissis)

avverso la sentenza n. 1848/2014 CORTE APPELLO di L'AQUILA,
del 11/03/2015

visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/04/2016 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. ROSA PEZZULLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.
che ha concluso per

Udito, per la parte civile, l'Avv

Udit i difensor Avv.

udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Luigi Orsi, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso;

udito per il ricorrente, l'avvocato (omissis) che ha concluso riportandosi ai motivi di ricorso;

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza emessa in data 11.3.2015 la Corte d'Appello di L'Aquila confermava la sentenza del 12.11.2013 del G.u.p. del Tribunale di Pescara, con la quale (omissis) era stato condannato alla pena di un anno e quattro mesi di reclusione, previa concessione delle circostanze attenuanti generiche, con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante di cui all' art. 219 comma 1 L. Fall., con la diminuzione del rito, per il reato di concorso in bancarotta fraudolenta patrimoniale, in quanto, nella qualità di amministratore della società (omissis) s.r.l., dal (omissis) al (omissis) con (omissis) (condannato con separato processo), amministratore unico della (omissis) s.p.a. (società che con la (omissis) condivideva oggetto sociale e sede legale), dichiarata fallita con sentenza in data (omissis), distraeva beni e denaro di quest'ultima società, consentendo che confluissero nella (omissis) s.r.l., senza alcun corrispettivo.

2. Avverso tale sentenza l'imputato, a mezzo del suo difensore, ha proposto ricorso, affidato ad un unico motivo, con il quale lamenta la ricorrenza del vizio di cui all'art. 606, primo comma, lett. e) c.p.p., atteso che la motivazione resa dalla Corte d'Appello di L'Aquila, appare insufficiente a rappresentare gli elementi di responsabilità a carico dell'imputato, in quanto fondata su documenti che sono stati rinvenuti solo presso la (omissis) s.p.a, dichiarata fallita in data (omissis) e gestita da (omissis) legale rappresentante di quest'ultima, a sua volta condannato per il reato di bancarotta fraudolenta, sia distrattiva che documentale, ex art. 216/1 n. 1 e 2 R.D. 16.03.42 n. 267, sicché appare quanto meno plausibile che la documentazione acquisita sia non solo di parte, ma anche non veritiera, essendo stata fornita da un amministratore giudicato bancarottiere, ovvero (omissis) ; in tutto il processo, quindi, manca il materiale documentale della (omissis) s.r.l, per il periodo intercorrente tra la fine dell'anno 2007 e l'intero anno 2008, ovvero il lasso temporale in cui si collocano le presunte distrazioni dei beni da parte della (omissis) e l'obbligo di produrre la documentazione in questione spettava al suo successore nell'incarico, ovvero ad (omissis) , amministratore unico della (omissis) nel



periodo compreso tra il (omissis) e l'(omissis); una parte dei beni oggetto di presunta distrazione, erano di proprietà esclusiva di una società di (omissis), la (omissis) s.p.a., che, in data (omissis) eseguiva lo sfratto della (omissis) e si riappropriava di tutto quanto in precedenza fornito alla (omissis) s.p.a., tra cui il furgone Fiat Ducato; da tanto si ricava che la società (omissis) non si è appropriata in alcun modo di beni immateriali per euro 1.110.168,70 e che la contabilità fornita dalla (omissis) era del tutto artificiosa; prive di valenza probatoria, peraltro, si presentano anche le disposte perizie, sicchè i beni immateriali che in esse sono indicati come sottratti, sono in verità elencati nel verbale di inventario, redatto, in data 20.03.2008 dall'ufficiale giudiziario del Tribunale di Pescara e dall'ing. (omissis); le accuse distrattive avanzate nei confronti dell'imputato sono dovute solo ed esclusivamente al ruolo rivestito nella compagine societaria della (omissis) s.r.l., ma sul punto è necessaria la prova certa ed inconfutabile della responsabilità dell'amministratore, atteso che il momento consumativo del reato di bancarotta fraudolenta per distrazione coincide con il compimento dei singoli atti distrattivi, che nella fattispecie non risultano provati; neppure risulta provato l'elemento soggettivo della fattispecie delittuosa, ovvero la volontà di porre in essere operazioni di carattere distrattivo e la consapevolezza del pregiudizio arrecato alla massa creditoria, laddove nella fattispecie non è emersa la volontà, né la consapevolezza di trarre vantaggio dalle operazioni poste in essere durante la gestione societaria della (omissis) s.r.l.; l'imputato, ricopriva un ruolo di fiducia per una società multinazionale olandese, dalla quale era stato incaricato alla gestione e alla soddisfazione di tutti i creditori della (omissis) S.r.l., sicchè mai avrebbe rischiato la perdita di tale fiducia con condotte distrattive per riservare a sè stesso un presunto e dubbio vantaggio di natura economica; la (omissis) s.r.l. era stata creata, sulle ceneri della (omissis) al fine di continuare il lavoro di tale società e provvedere al pagamento di tutti i suoi debiti nei confronti dei fornitori, sicchè la (omissis), come afferma in sede d'interrogatorio l'amministratore della (omissis), (omissis) non aveva intenti speculativi, ma su un preciso accordo con i sindacati, intendeva evitare di disperdere le esperienze tecniche della (omissis) e, soprattutto, salvaguardare il posto di lavoro delle maestranze; in realtà quelle che sono state giudicate operazioni distrattive, non sono altro che il frutto di un tentativo atto ad investire per un eventuale ritorno economico, a totale vantaggio della società e della massa creditoria; in merito alla sottrazione di cassa per



euro 29.000,00, appare evidente che non solo che tale circostanza non appare credibile, atteso che di tale somma non vi è traccia nella contabilità della (omissis) ma soprattutto non può essere addossata nessuna colpa a colui che è stato nominato quale terzo amministratore della società in parola; invero, mal si comprende perché tale somma (che compare, tra l'altro, solo nella contabilità della soc. (omissis)) debba essere stata prelevata dal (omissis) e non dagli altri amministratori, che lo hanno proceduto, o che a lui sono succeduti; in definitiva, la (omissis) s.r.l. si era impegnata a pagare i creditori della (omissis) s.p.a., tentando una politica di reinvestimento su ordine della (omissis) ed in merito la dottrina sostiene che, se l'amministratore o uno degli altri soggetti attivi del reato di bancarotta fraudolenta distrattiva ha agito, non con la volontà di distrarre, ma con la volontà di reinvestire con i beni della società gestita; con la fondata previsione di un ritorno economico compensativo per quest'ultima, non si configura l'elemento psicologico.


CONSIDERATO IN DIRITTO

Il ricorso è infondato, ai limiti dell'inammissibilità.

1. Nessun vizio motivazionale ravvisa questa Corte nella sentenza impugnata, in merito alla individuazione degli elementi di responsabilità a carico dell'imputato per il concorso nel reato di bancarotta fraudolenta, quale beneficiario- legale rappresentante della (omissis) s.r.l.- dell'attività distrattiva posta essere dalla (omissis) s.p.a., a mezzo del legale rappresentante (omissis)

2. Ed invero, la Corte territoriale, quanto agli elementi a carico dell'imputato, ha richiamato, innanzitutto, la relazione del curatore del fallimento della (omissis) s.p.a., dalla quale si ricava che, a fronte di una situazione contabile, secondo cui tale società avrebbe dovuto vantare attività per euro euro 9.269.899,00, al lordo dei fondi di ammortamento, erano stati rinvenuti, invece, beni di valore esiguo; in particolare, la (omissis) nel corso del 2007, aveva ceduto alla (omissis) s.r.l. beni per complessivi euro 2.206.033,00, di cui euro 1.356.00,00 non pagati, costituenti credito verso la (omissis) ed euro 1.202.880,00, compensati mediante scritture contabili, che, in quanto prive di supporto, erano ritenute fittizie; in prossimità del fallimento, il (omissis) aveva distratto risorse attive della (omissis) in favore delle (omissis) per euro 562.132,00, costituente l'importo del credito vantato verso la ditta (omissis)

3. Il consulente tecnico del P.M., confermava, poi, nella sostanza, le valutazioni del curatore, avendo nel suo elaborato evidenziato di non aver



rinvenuto immobilizzazioni per un valore residuo di euro 129.878,00 e che nel corso degli anni 2007 e 2008 erano state concesse in uso alla (omissis) immobilizzazioni immateriali iscritte nell'attivo dello stato patrimoniale per euro 1.110.168,00 senza la corresponsione di alcun canone di utilizzo; inoltre, erano state cedute alla (omissis) merci e beni per un valore complessivo di euro 2.463.092,00, di cui risultava il pagamento di una parte del prezzo (euro 349.523), così come nel corso del 2007, la (omissis) incassava in nome e per conto della (omissis) un credito di quest'ultima vantato nei confronti della (omissis) s.n.c..

4. Tali elementi venivano, altresì, confermati dal perito che rilevava come tutte le compensazioni del credito della (omissis) per forniture alla (omissis) non costituivano pagamenti reali, ma mere 'alchimie contabili' che nascondevano l'intento di distrazione dei beni della (omissis). In particolare, il perito appurava dal 2006 al 2008 la (omissis) aveva emesso fatture alla (omissis) per complessivi euro 2.457.412,00 per vendita di merci in magazzino ed il fatturato nel 2007 era quasi interamente relativo al rapporto proprio con la (omissis) nel periodo di gestione del (omissis), era risultato che la (omissis) aveva fatturato alla (omissis) forniture per euro 1.861.041,00, cedendole un autocarro con pagamento in contanti, mentre la (omissis) aveva effettuato pagamenti parziali del debito e le compensazioni del credito della (omissis) per forniture dei beni alla (omissis) con il "debito per anticipazioni" (omissis), indicato nell'apposito conto della (omissis) per un totale di euro 807.093,00 non costituiva in sostanza un "pagamento reale"; quanto poi alla cessione alla (omissis) di un presunto credito della (omissis) verso la (omissis) per euro 562.132,00, secondo il perito, esso corrispondeva, invece, alla sommatoria di debiti della (omissis) verso la (omissis) trattandosi di un giro di partite contabili tra le due società senza nessun reale pagamento; inoltre, pure in situazione di sofferenza, la (omissis) praticava alla (omissis) uno sconto del 30% sulle forniture di euro 383.513,31 e che beni della (omissis) per euro 348.000,00 circa erano stati ceduti alla (omissis) senza alcuna uscita finanziaria; negli ultimi due esercizi, poi, erano state concesse in uso alla (omissis) s.r.l. immobilizzazioni immateriali iscritte nello stato patrimoniale per un valore di euro 1.110.168,70, senza stipula di accordo volto a garantire alla concedente la corresponsione di un canone di utilizzo; l'amministratore della (omissis) (omissis) divenuto socio di maggioranza della (omissis), oltre a cedere il credito per 10.000 euro nei confronti della società (omissis) s.n.c., cedeva beni e servizi alla (omissis) per un valore complessivo di euro 2.457.412,00, a fronte di pagamenti parziali per euro 354.523,00; in tal



modo la (omissis) era stata svuotata del suo patrimonio, che era stato fatto confluire nella (omissis) tutte attività che erano avvenute quando amministratore della (omissis) era il (omissis), concorrente appunto nelle illecite distrazioni.

5. A fronte di tali emergenze e delle conclusioni della Corte territoriale, immuni da censure, il ricorrente ha svolto doglianze, da un lato, generiche, in quanto che non si confrontano con gli elementi messi in risalto dalle sentenze di merito, e, dall'altro, infondate. In primo luogo, infondata si presenta la deduzione secondo la quale gli elementi di responsabilità nei confronti del ricorrente sarebbero stati tratti da una documentazione contabile parziale, ossia della sola (omissis) peraltro predisposta da soggetto condannato per bancarotta fraudolenta (il (omissis) atteso che le sentenze di merito non risultano fondate sui dati contabili in sé della (omissis), ma sulla lettura di tali dati, insieme agli elementi acquisiti, effettuata dalle consulenze e perizie, lettura questa valutata dai giudici di merito in uno alla relazione del curatore. La documentazione contabile in questione, in particolare, è stata considerata nella sua intrinseca attendibilità, anche alla luce della documentazione reperita, al fine di accertarne la corrispondenza al reale andamento degli affari e delle dinamiche aziendali.

6. Le censure del ricorrente avverso le emergenze dei predetti accertamenti tecnici si presentano, in ogni caso, del tutto generiche non ancorate a precisi elementi, idonei ad attestarne la fondatezza. Inoltre, per quanto concerne la deduzione circa l'obbligo di produrre la documentazione contabile della (omissis) incombenza sul nuovo amministratore (omissis) si osserva che la documentazione della (omissis) ed i nutriti accertamenti contabili svolti hanno consentito di ricostruire compiutamente i rapporti tra le due società, ritenuti - con ragionamento immune da censure, per la continuità di essi e gli ingenti importi dei "beni ceduti", senza che la (omissis) corrispondesse alcunché - finalizzati allo svuotamento della (omissis) in favore della (omissis), con l'evidente concorso dell'imputato, amministratore di tale ultima società.

7. Generiche e, comunque, indimostrate si presentano le deduzioni circa la mancata attività distrattiva di una parte dei beni oggetto di contestazione, tra cui il furgone Fiat Ducato, essendo tali beni di una società di leasing di (omissis) che se ne riappropriava. Orbene, a prescindere dal rilievo che il ricorrente non indica specificamente di quali beni la "(omissis) s.p.a." sarebbe rientrata in possesso, in ogni caso, anche qui gli assunti del ricorrente risultano del tutto disancorati

dall'indicazione di precisi elementi di conforto e, comunque, non intaccano l'intervenuta attività distrattiva in favore della (omissis) atteso che la società di leasing, in base agli stessi assunti del ricorrente sarebbe rientrata in possesso dei beni solo in un momento successivo rispetto al trasferimento dei beni da parte della (omissis)

8. L'elemento oggettivo nella condotta posta in essere dall'imputato, quale concorrente extraneus nel reato di bancarotta fraudolenta distrattiva, risulta, dunque, in base a tutto quanto evidenziato, esaurientemente enucleato dai giudici di merito, così come l'elemento soggettivo.

Sul punto, è sufficiente evidenziare come in tema di concorso in bancarotta fraudolenta per distrazione, il dolo dell'extraneus nel reato proprio dell'amministratore consiste nella volontarietà della propria condotta di apporto a quella dell'intraneus, con la consapevolezza che essa determina un depauperamento del patrimonio sociale ai danni del creditore, non essendo, invece, richiesta la specifica conoscenza del dissesto della società. Ne consegue che ogni atto distrattivo assume rilievo, ai sensi dell'art. 216 L. Fall. in caso di fallimento, indipendentemente dalla rappresentazione di quest'ultimo, il quale non costituisce l'evento del reato che, invece, coincide con la lesione dell'interesse patrimoniale della massa, posto che se la conoscenza dello stato di decozione costituisce dato significativo della consapevolezza del terzo di arrecare danno ai creditori ciò non significa che essa non possa ricavarsi da diversi fattori, quali la natura fittizia o l'entità dell'operazione che incide negativamente sul patrimonio della società (Sez. 5, n. 16579 del 24/03/2010).

9. La circostanza evidenziata, infine, dall'imputato, secondo cui la (omissis) s.r.l. si era impegnata a pagare i creditori della (omissis) s.p.a., tentando una politica di reinvestimento, oltre a non essere supportata da alcun elemento concreto, appare, sulla base di tutto quanto evidenziato, smentita da quanto evidenziato dalle sentenze di merito, circa una mera attività di spoliazione posta in essere della (omissis) in favore della (omissis).


10. Il ricorso, pertanto, va rigettato ed il ricorrente va condannato al pagamento delle spese del procedimento.

p.q.m.

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Così deciso il 12.4.2016

Il Consigliere estensore



Il Presidente

